



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 43 del 29/12/2023

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere		SI
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere		SI
GRASSI MIRKO	Consigliere		SI
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere	SI	
CABRINI ELENA	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere		SI
RAMPINELLI ROSA MARIA GRAZIA	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere		SI
PAGANESSI PIETRO LUIGI	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

Alle ore 18.30 entra il consigliere Brignoli Roberto

Presenti n. 8

Assenti n. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso il quadro seguente quadro normativo di riferimento del presente provvedimento:

- il vigente l'art. 20 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" impone agli enti locali l'effettuazione, con frequenza annuale entro il 31 dicembre, di un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, nello stesso articolo previsto, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il citato art. 20 prevede, in particolare, che i piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività di seguito elencate, di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.10.2017, con la quale è stato adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall'art. 24, del citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che ha avuto ad oggetto le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario, che risultano le seguenti:

<i>partecipazione diretta:</i>	<i>denominazione società</i>
	Impianti Polisportivi S.rl
	Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana S.p.A.
	Uniacque S.p.A.
	Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl
	Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

<i>partecipazione indiretta:</i>	<i>denominazione società</i>	<i>denominazione società tramite</i>
	G.Eco. srl	Se.T.Co s.r.l.

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Vertova, al fine delle verifiche per il loro mantenimento o per l'avvio di ulteriori azioni di razionalizzazione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione, discende dalla verifica degli esiti del piano di revisione straordinaria approvato con la citata deliberazione C.C. n. 29 del 18.10.2017;

Esaminata l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che illustra gli esiti dell'analisi effettuata sulla base del quadro normativo sopra richiamato e alla luce dei risultati conseguenti all'attuazione del piano di revisione straordinaria approvato nel 2017;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1. lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli resi all'unanimità in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune di Vertova al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come da relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”;

prevista dall'art. 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

Inoltre, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli resi all'unanimità in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 51 di deliberazione al Consiglio Comunale

**SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO SEGRETERIA E
PROTOCOLLO**

OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL
COMUNE DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Confalonieri Marcello / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso il quadro seguente quadro normativo di riferimento del presente provvedimento:

- il vigente l'art. 20 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" impone agli enti locali l'effettuazione, con frequenza annuale entro il 31 dicembre, di un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, nello stesso articolo previsto, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il citato art. 20 prevede, in particolare, che i piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività di seguito elencate, di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.10.2017, con la quale è stato adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall'art. 24, del citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che ha avuto ad oggetto le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario, che risultano le seguenti:

<i>partecipazione diretta:</i>	<i>denominazione società</i>
	Impianti Polisportivi S.rl
	Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana S.p.A.
	Uniacque S.p.A.
	Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl
	Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

<i>partecipazione indiretta:</i>	<i>denominazione società</i>	<i>denominazione società tramite</i>
	G.Eco. srl	Se.T.Co s.r.l.

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Vertova, al fine delle verifiche per il loro mantenimento o per l'avvio di ulteriori azioni di razionalizzazione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione, discende dalla verifica degli esiti del piano di revisione straordinaria approvato con la citata deliberazione C.C. n. 29 del 18.10.2017;

Esaminata l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che illustra gli esiti dell'analisi effettuata sulla base del quadro normativo sopra richiamato e alla luce dei risultati conseguenti all'attuazione del piano di revisione straordinaria approvato nel 2017;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1. lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti:

presenti: n.
votanti: n.
favorevoli: n.
astenuti: n.
contrari: n.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune di Vertova al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come da relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art. 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere con quanto previsto nel piano di revisione straordinaria, dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese, ha avuto il seguente esito:

presenti: n.
votanti: n.
favorevoli: n.
astenuti: n.
contrari: n.

Vertova, li 19/12/2023

Il Responsabile del Settore I°
Confalonieri Marcello / ArubaPEC S.p.A.

Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 51 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE II°

OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore II°, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile come previsto dal'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso il quadro seguente quadro normativo di riferimento del presente provvedimento:

- il vigente l'art. 20 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" impone agli enti locali l'effettuazione, con frequenza annuale entro il 31 dicembre, di un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, nello stesso articolo previsto, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il citato art. 20 prevede, in particolare, che i piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività di seguito elencate, di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.10.2017, con la quale è stato adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall'art. 24, del citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che ha avuto ad oggetto le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario, che risultano le seguenti:

<i>partecipazione diretta:</i>	<i>denominazione società</i>
	Impianti Polisportivi S.rl
	Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana S.p.A.
	Uniacque S.p.A.
	Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding srl
	Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

<i>partecipazione indiretta:</i>	<i>denominazione società</i>	<i>denominazione società tramite</i>
	G.Eco. srl	Se.T.Co s.r.l.

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Vertova, al fine delle verifiche per il loro mantenimento o per l'avvio di ulteriori azioni di razionalizzazione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione, discende dalla verifica degli esiti del piano di revisione straordinaria approvato con la citata deliberazione C.C. n. 29 del 18.10.2017;

Esaminata l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che illustra gli esiti dell'analisi effettuata sulla base del quadro normativo sopra richiamato e alla luce dei risultati conseguenti all'attuazione del piano di revisione straordinaria approvato nel 2017;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1. lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti:

presenti: n.
votanti: n.
favorevoli: n.
astenuti: n.
contrari: n.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune di Vertova al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come da relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art. 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere con quanto previsto nel piano di revisione straordinaria, dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese, ha avuto il seguente esito:

presenti: n.
votanti: n.
favorevoli: n.
astenuti: n.
contrari: n.

Vertova, lì 19/12/2023

Il Responsabile del Settore II°

LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

BONGIOLATTI MATTEO
Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti

Via Boffalora n. 35
23100 Sondrio
P.IVA n. 00846590149
C.F. BNGMTT75B19F712P

Spett.le
Comune di Vertova
Via Roma 12
24029 Vertova (BG)

Sondrio, 18 dicembre 2023

PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI DEL
COMUNE DI VERTOVA
SULLA REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1 TUSP

L'anno duemilaventitre, il giorno 18 del mese di dicembre, il sottoscritto Dott. Bongiollati Matteo ha esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente per la redazione del presente parere avendo le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Esaminata la bozza di delibera di Consiglio Comunale in corso di convocazione per il giorno 29 dicembre 2023 nonché l'allegato piano di razionalizzazione con applicazione dei criteri dettati dal D.Lgs n. 175/2016 e predisposto secondo le linee guida del MEF ai sensi dell'art. 24 del TUSP;

premesse che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) impone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- in generale l'ente pubblico può mantenere partecipazioni in società esclusivamente in conformità al dettato normativo indicato dall'art. 4 del TUSP;
- l'art. 20 del TUSP prevede la revisione annuale di tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;
- l'organo di revisione è tenuto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del Tuel ad esprimere in merito proprio parere;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Il Comune di Vertova, alla data del 31 dicembre 2022, possedeva le seguenti partecipazioni dirette:

- UNIACQUE SPA per una percentuale pari al 0,4591% del capitale sociale;
- SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L. per una percentuale pari al 5,263% del capitale sociale;
- SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L. per una percentuale pari al 0,01% del capitale sociale;
- CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE per una percentuale pari al 4,02% del capitale sociale;
- IMPIANTI POLISPORTIVI SRL IN LIQUIDAZIONE per una percentuale pari al 14,724% del capitale sociale;

mentre tutte le partecipate indirette sono state escluse dalla rilevazione in quanto prive di coordinamento essendo partecipate da svariati enti;

e verificato che la revisione annuale ha portato al seguente esito:

- UNIACQUE SPA (partecipazione diretta), C.F. 03299640163. La revisione annuale della medesima ha avuto un esito positivo in merito al proprio mantenimento;
- SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L. (partecipazione diretta), C.F. 03228150169. La revisione annuale della medesima ha avuto un esito positivo in merito al proprio mantenimento;
- SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L. (partecipazione diretta), C.F. 02541480162. La revisione annuale della medesima ha avuto un esito positivo in merito al proprio mantenimento;
- CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (partecipazione diretta), C.F. 03534380161. La revisione annuale della medesima ha avuto un esito negativo in merito al proprio mantenimento con interventi di razionalizzazione in corso (procedura di liquidazione già deliberata con stima tempi di chiusura entro il 31/12/2024);
- IMPIANTI POLISPORTIVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (partecipazione diretta), C.F. 02709310169. La revisione annuale della medesima ha avuto un esito negativo in merito al proprio mantenimento con interventi di razionalizzazione in corso (procedura di liquidazione già deliberata con stima tempi di chiusura entro il 31/12/2024).

IL REVISORE DEI CONTI

per quanto di propria competenza esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione relativa alla revisione annuale delle partecipazioni così come previsto dal TUSP.

Si raccomanda altresì di procedere tempestivamente alla comunicazione in merito all'esito della ricognizione delle partecipate sia al MEF (mediante l'applicativo "*Partecipazioni del Portale Tesoro*") che alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato del comma 3 art. 20 Tusp.

La data del presente parere è quella della firma digitale apposta.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Bongiolatti Matteo

Recapiti telefonici:
Tel. 0342/235519
Cell. 347/8856098

Revisione ordinaria delle società partecipate dal comune di Vertova - anno 2023

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

1. Premessa

L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro (si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20 per gli anni 2018 e 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Va segnalato che l'art. 20 precisa, ai commi 6 e 8, la piena vigenza delle seguenti norme:

- articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 1.
- articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'art. 4 del d.lgs. 175/2016 (rubricato "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*") stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' in ogni caso possibile l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

E' inoltre possibile:

- a) acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- b) costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- c) partecipare nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

funne per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- d) costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- e) nel rispetto della disciplina europea, acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento.

Inoltre, l'art. 5 del decreto in parola, oltre ad evidenziare, quale requisito per una partecipazione societaria, la dimostrazione della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, invita a richiamare nell'atto deliberativo le ragioni e le finalità che giustificano la partecipazione anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo in materia di società partecipate e servizi pubblici locali, pertanto, ha imposto l'avvio di un percorso di analisi e definizione delle scelte strategiche future. Tali valutazioni devono portare a verificare e **monitorare la sostenibilità e la compatibilità dell'attuale assetto del gruppo pubblico locale con i nuovi vincoli e restrizioni introdotti dal legislatore** con il testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

Il comune è quindi, in definitiva, chiamato a monitorare continuamente l'assetto delle proprie partecipazioni societarie, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di **convenienza complessiva di mantenimento delle stesse**.

2. Ricognizione delle società partecipate

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
UNIACQUE SPA	CF 03299640163	0,4591 %	Mantenimento	
SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L.	CF 03228150169	5,263 %	Mantenimento	
SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L.	CF 02541480162	0,01 %	Mantenimento	
CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.	CF 03534380161	4,02 %	Razionalizzazione	Si veda scheda
IMPIANTI POLISPORTIVI SPA	CF 02709310169	14,60 %	Razionalizzazione	Si veda scheda

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Partecipazioni indirette detenute tramite:

UNIACQUE S.P.A.

Il 25/07/2022 con atto di cessione di quote di s.r.l. autenticato dal Notaio Dott. Vincenzo Gunnella e registrato a Firenze il 28/07/2022 al nr. 33143 serie 1T, sono state trasferite per complessive Euro 115.337 e parimenti a Acque S.p.A. e Pubblacqua S.p.A. le quote rappresentanti l'1% del capitale sociale della società Ingegnerie Toscane S.r.l. acquistate in data 17 aprile 2014 con atto notarile del dr. Vincenzo Gunnella n. 43.991 di repertorio, n. 21.266 di raccolta.

Partecipazioni indirette detenute tramite:

SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.C.O HOLDING S.R.L.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
G.Eco. S.r.l.	CF 03772140160	20,46%	
SETCO SERVIZI S.R.L.	CF 04375380161	100 %	

3. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

3.1. UNIACQUE S.P.A

Il Comune di Vertova partecipa ad Uniacque S.p.a nella percentuale dello 0,4591%.

La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato (S.I.I.). La società gestisce pertanto l'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La società realizza e gestisce, esclusivamente dell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività per conto dei Comuni soci e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del servizio idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente/enti che la controllano. UNIACQUE Spa corrisponde esattamente a questa tipologia.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società in argomento:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- il numero medio di dipendenti è di 419,5, ed i componenti del CDA (5, di cui nessuno nominato dal comune di Vertova) percepiscono compensi per un totale di Euro 105.498,00;
- I componenti dell'organo di controllo sono 3 ed i compensi sono quantificati in complessivi Euro 65.520,00;
- nel triennio precedente è stato conseguito un fatturato medio non inferiore a un milione di euro
- nei cinque esercizi precedenti non è mai stato prodotto un risultato negativo;

Pertanto, vi sono tutte le condizioni di cui agli artt. 4 e 20 affinché la partecipazione azionaria possa essere mantenuta.

Il comune di Vertova ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione nella società Uniacque S.p.a. in quanto il servizio idrico è servizio pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed in quanto le specifiche modalità organizzative del servizio idrico integrato, il Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., come recentemente novellato dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, art.147, dispongono che in un'ottica di unicità della gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, le competenze relative alla gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, siano trasferite all'ente di governo d'ambito, cui ogni ente locale ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale partecipa obbligatoriamente.

Si aggiunga altresì che si tratta di un servizio pubblico a rete per il quale sono state avviate operazioni di aggregazione con altre società che operano nello stesso settore ed esercitano analoghi servizi, quali Consorzio territorio ed ambiente S.P.A. Suddette operazioni sono preordinate tra l'altro a far conseguire ai soci ulteriori economie di scala nell'erogazione del servizio.

L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società.

Partecipazioni indirette

La società Uniacque S.p.a. non detiene partecipazioni indirette.

3.2. SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L.

La Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. è stata costituita dai 18 comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana, (Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.A, Cene, Colzate, Fiorano

al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio) e dalla Comunità Montana della Media Valle Seriana per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sovra-comunali del territorio ai sensi della l. 328/2000. L'individuazione dei comuni appartenenti al Distretto (o Ambito) sociale è di competenza della Regione Lombardia e si tratta pertanto di una scelta vincolata da parte dei comuni aderenti

La sottoscrizione dello statuto e dei patti parasociali da parte dei soci è avvenuta il 29 giugno 2005. Il capitale è esclusivamente pubblico e la quota - uguale per tutti i 19 soci - è pari ad € 57.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 La Società in argomento:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20, comma 2, lett. b e successive, del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- il numero medio di dipendenti è di 19 ed è superiore ai componenti del CDA;
- l'organo di controllo è costituito da tre membri, mentre l'organo di revisione è costituito da un unico soggetto;
- non vi sono società che svolgono attività analoghe o similari;
- il fatturato medio dell'ultimo triennio non è inferiore a un milione di euro

Pertanto, vi sono tutte le condizioni di cui agli artt. 4 e 20 affinché la partecipazione azionaria possa essere mantenuta.

Il comune di Vertova ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione nella società Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. La società, in quanto volta ad erogare i servizi sociali e socio-sanitari sovra-comunali dell'ambito di riferimento, ai sensi della l. 328/2000, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Considerato l'andamento crescente della spesa afferente alla gestione dei servizi sociali e sociosanitari, per il tramite della partecipata società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl, al netto delle motivazioni correlate ad eventuali dinamiche di mercato, si rileva la necessità di programmare un percorso di azioni ed interventi finalizzato a garantire una graduale ristrutturazione della spesa societaria.

Si individua, a tal fine, il seguente iter operativo:

1. Il budget 2024 dovrà già recepire un Piano di efficientamento “emergenziale” della spesa, a parità di prestazioni rispetto al 2023 e con il medesimo Fondo sociale di Ambito del 2022 trasferito pro-quota dai Comuni soci in ottemperanza all’art. 24 della Convenzione siglata ex art. 30 TUEL, anche, eventualmente, recependo le prime linee di indirizzo politiche già formalmente prospettate dai soci al CdA;
2. Il percorso di efficientamento “strutturale” avrà poi inizio a seguito di una “due diligence” della società che verrà attivata entro il I trimestre 2024, onde analizzare, in maniera oggettiva, ogni centro di costo della gestione societaria e potendo così individuare, in maniera compiuta, le necessarie azioni di intervento di medio e lungo termine;
3. Analisi e studio, congiuntamente agli altri Soci, ai fini dell’individuazione di una diversa forma giuridica, più snella e più aderente alla gestione dei servizi sociali e sociosanitari a livello di Ambito.

3.3. SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L

SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. HOLDING S.R.L. è una società ad intero capitale pubblico. Il Comune partecipa direttamente nella percentuale dello 0,01%

Il 15 aprile 1997, la “Servizi tecnologici Comuni – SE.T.CO.” è stata costituita, come società per azioni a capitale pubblico, da sette Comuni dell’altopiano di Clusone e della Conca della Presolana, con l’obiettivo primario di gestire la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nell’oggetto sociale anche la possibilità di erogare numerosi servizi strumentali.

Il 26 febbraio 2009, SE.T.CO. S.p.a. è stata trasformata in società a responsabilità limitata, con la contestuale modifica dello Statuto, che ha introdotto e disciplinato il “controllo analogo, congiunto e differenziato in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali”.

Il 31 agosto 2011, SE.T.CO. S.r.l., mediante scorporo del suo principale e consolidato ramo d’azienda, relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti, ha costituito con SABB S.P.A. di Treviglio e LINEA SERVIZI S.r.l. di Carvico la G.Eco S.r.l.

In seguito, in esito a gara a doppio oggetto, G.Eco S.r.l. ha costituito una società mista a capitale pubblico – privato, provvedendo, in data 14 maggio 2013, all’aumento di capitale a favore del Socio aggiudicatario APRICA S.P.A. – Gruppo A2A

SE.T.CO. S.r.l. ha, nel frattempo, proseguito nell’erogazione di servizi affidati direttamente dai Soci, grazie alla sua veste di società “in house providing”, valutando anche l’opportunità di costituire una newco, deputata alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sui beni immobili di proprietà dei Comuni, nonché del servizio di produzione di energia da fonti rinnovabili, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’accordo definito “Covenant of Mayors”.

Il 18 dicembre 2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci ha adottato un nuovo Statuto, variando la denominazione societaria in Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO Holding S.r.l.

Il 13 aprile 2019 SE.T.CO. Holding S.r.l. ha costituito SETCO Servizi S.r.l., della quale detiene il 100% delle quote.

In data 13 ottobre 2023, l'Assemblea ordinaria dei Soci ha deliberato una nuova operazione societaria, ovvero la fusione per incorporazione inversa della cd. “controllante” Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO Holding S.r.l. nella cd. “controllata” SETCO Servizi S.r.l. nella quale è stato trasferito l'intero patrimonio della società incorporanda. Tale operazione societaria di fusione mediante incorporazione inversa, è stata deliberata dal Consiglio Comunale di Vertova con delibera di Consiglio n. 34 del 29/11/2023.

La compagine societaria annovera, oggi, 29 Comuni soci, oltre ad una Unione di Comuni.

La Servizi Tecnologi Comuni – SE.T.CO Holding s.r.l. _gestisce, per il tramite della partecipazione indiretta in G.Eco. S.r.l, il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, anche per conto del comune di Vertova.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 La Società in argomento:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Il servizio di igiene urbana, infatti, è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete nonché servizio “indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali” di un Comune.

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- il numero medio di dipendenti è di 0
- i componenti dell'organo di amministrazione sono 1 (nessuno nominato da Vertova) ed i compensi sono quantificati in complessivi Euro 3.000;
- i componenti dell'organo di controllo sono 1 ed i compensi sono quantificati in complessivi Euro 4.682;
- nel triennio precedente è stato conseguito un fatturato medio inferiore a un milione di euro;

Il Comune di Vertova ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione nella società SE.T.CO. Holding S.r.l. (a decorrere dal 13/10/2023 SETCO Servizi S.r.l.) che, tramite la

partecipata SETCO Servizi S.r.l., e la successiva partecipazione in GECO SRL, eroga il servizio pubblico essenziale di igiene urbana.

L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società.

3.4. CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE

Si tratta di una società per azioni, in relazione alla quale il Comune di Vertova ha una partecipazione del 4,02%, che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo Romna 21. Si evidenzia di seguito l'iter seguito per la sua costituzione.

La ex Comunità Montana Valle Seriana di Albino, prima della legge finanziaria 1986 che disponeva l'obbligatorietà dei Consorzi tra comuni per la realizzazione e gestione degli impianti di depurazione e relativi collettamenti, ha attivato la costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue e relativi collettamenti della Val Gandino nonché l'impianto di depurazione e collettamenti della Valle Seriana. Con la nascita della società Uniacque Spa la gestione per l'intera Provincia di Bergamo è passata dal Consorzio intercomunale alla società stessa per volontà dei Comuni ed in ottemperanza alla legislazione vigente. Il Consorzio ha continuato a vivere quale soggetto proprietario degli impianti che, una volta ultimati dalla Comunità Montana, erano stati trasferiti al Consorzio stesso. Il Consorzio si è trasformato in Società per azioni, con la riunione del Consorzio Val Gandino e Consorzio Valle Seriana, andando ad assumere la denominazione attuale con funzioni estese a tutte le attività ambientali dei comuni.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società in argomento produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 comma 2, lett. b e successive del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- NON ci sono dipendenti; i componenti del CDA (3, di cui nessuno nominato dal comune di Vertova) non percepiscono alcun compenso;
- Il comune di Vertova già partecipa a Uniacque S.p.a, gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.), che svolge attività analoghe o similari
- nel triennio precedente è stato conseguito un fatturato medio inferiore a un milione di euro;

Pertanto, **NON ci sono le condizioni** affinché la partecipazione azionaria possa essere **mantenuta**. Pur infatti sussistendo i requisiti dell'art. 4 la società presenta due delle caratteristiche indicate dall'art. 20 (assenza di dipendenti e svolgimento di attività analoga da parte di altra partecipata) in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a porre in essere le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (**razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione**).

Azioni da compiere (previo indirizzo politico).

La società è in liquidazione, come da verbale di assemblea straordinaria a ministero del Notaio Dott. Armando Santus in data 25 gennaio 2022, trascritto a Registro Imprese di Bergamo il giorno 3 febbraio 2022; questo fatto rilevante formatosi all'inizio dell'esercizio 2022 ha determinato l'avvio delle fasi realizzative della liquidazione.

Con nota del 23/11/2023 giusto prot. 13022 del 27/11/2023, la società in liquidazione dà atto che tutti i soci hanno manifestato l'assenso al completamento della procedura di liquidazione, tramite cessione degli assetts al gestore unico d'ambito Uniacque Spa prendendo quale base di partenza la proposta formulata dal gestore in data 04/12/2018, necessariamente aggiornata in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, pur mantenendone inalterati i principi e i criteri di valutazione a suo tempo considerati dal gestore nella proposta stessa. Solo in subordine e previa avvenuta verifica dell'impossibilità sopra definite, la procedura di liquidazione sarà conclusa mediante retrocessione dei beni ai soci con individuazione di un soggetto "capofila" che si farà carico della gestione amministrativa e finanziaria del compendio di beni retrocessi. Il termine previsto per la razionalizzazione è il 31/12/2024.

3.5. IMPIANTI POLISPORTIVI S.r.l. – IN LIQUIDAZIONE

FINALITA': Gestione di impianti polisportivi polivalenti. Gestione associata della funzione di promozione dell'attività sportiva e degli impianti attualmente esistenti operando anche direttamente la costruzione e/o la gestione di impianti sportivi in genere.

Si tratta di una società per azioni che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo Romna s.n.c. Si evidenzia di seguito l'iter seguito per la sua costituzione.

La società, interamente partecipata dai comuni della media Valle Seriana per un numero di 10, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio) donati da un mecenate locale, Gianni Radici, e dalla sua famiglia.

La Società si limita a gestire la proprietà dell'immobile in quanto le attività sportive vengono erogate da soggetto terzo individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società in argomento:

- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);
- valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3);

La Società, infatti, gestisce il soddisfacimento della domanda di pratica delle attività sportive proveniente dalla cittadinanza degli Enti Comunali soci mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni dilettantistiche, utenti privati ecc....

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- NON ci sono dipendenti; i componenti del CDA sono 5 (di cui nessuno nominato dal comune di Vertova) e non percepiscono alcun compenso;
- nel triennio 2010-2022 è stato conseguito un fatturato INFERIORE a un milione di euro

Pertanto, **NON ci sono le condizioni** affinché la partecipazione azionaria possa essere **mantenuta**. Pur infatti sussistendo i requisiti dell'art. 4 la società presenta due delle caratteristiche indicate dall'art. 20 (assenza dipendenti e fatturato inferiore ad Euro 1.000.000,00) in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a porre in essere una delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (**razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione**).

Azioni da compiere (indirizzo politico).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) i soci hanno preso atto, in determinati casi anche a mezzo delle apposite deliberazioni consiliari adottate ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, che **non sussistono le condizioni affinché la partecipazione azionaria possa essere mantenuta**; pur infatti sussistendo i requisiti dell'art. 4 (produzione di un servizio di interesse generale, di cui al co. 2, lett. a) e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante di cui al co. 3) la società presenta due delle caratteristiche indicate dall'art. 20 (assenza dipendenti e fatturato inferiore ad Euro 500.000,00) in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a porre in essere una delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

Il Consiglio comunale di Vertova ha approvato, con deliberazione n. 29 del 18.10.2017, il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall'art. 24, del citato Decreto Legislativo n. 175/2016.

In relazione alla società in argomento l'indirizzo politico approvato è il seguente:

"... dovendo necessariamente dare applicazione ai dettami del Decreto Legislativo 175/2016 viene ipotizzata un'azione di messa in liquidazione della società seguita da trasformazione della stessa in Consorzio. La concreta fattibilità dell'operazione è subordinata alla verifica degli esborsi da sostenere in termini di Iva per effetto delle operazioni di estromissione dei beni.

Ove l'azione sopra ipotizzata dovesse concretamente rivelarsi connotata da profili di diseconomicità si ipotizza, in alternativa, di procedere all'alienazione, a mezzo di apposito bando pubblico, della quota di partecipazione detenuta dal Comune"

Nell'assemblea dei soci del 18.04.2018 è stata ipotizzata quale soluzione la trasformazione dell'ente in fondazione di partecipazione o azienda speciale, o comunque in altro ente che consenta il perseguimento delle sottoriportate finalità:

- o mantenere la proprietà e l'indirizzo pubblico del complesso immobiliare;
- o sopportare il minor carico fiscale possibile in capo agli enti soci per l'operazione di trasformazione;
- o mantenere il medesimo regima Iva della società partecipata;
- o garantire e far salvi gli effetti giuridici dell'operazione attualmente in corso (versamento di rate annuali dei comuni sino al 2025 a titolo di sottoscrizione di capitale; mutuo acceso dalla Società).

A tale fine, l'assemblea dei soci del 18.04.2018 ha deliberato *"di incaricare il segretario del comune di Vertova di ottenere dal notaio già contattato un preventivo di spesa ed una bozza di statuto e di atto di trasformazione al fine che, prossimamente, i soci siano informati dei passaggi necessari alla trasformazione da società per azioni in "fondazione di partecipazione nonché di fissare l'entità dei versamenti dei soci alle casse sociali per il pagamento delle spese da sostenere"*

Nel corso della successiva assemblea del 27.09.2018 si è provveduto a autorizzare il presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere un disciplinare di incarico con un professionista che potesse seguire i diversi atti di trasformazione.

Gli enti soci hanno di conseguenza approvato un protocollo di intesa volto a finanziare le diverse attività volte alla trasformazione dell'ente in altra persona giuridica ammessa dalla Legge. Tale protocollo, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 07.12.2018, avente ad oggetto "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra i comuni di Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia e Vertova per il finanziamento delle attività di trasformazione della società Impianti Polisportivi S.p.A. in altra persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 175/2016", prescrive, all'art. 3, quanto segue:

1. Le parti prendono atto che, come da verbali dell'assemblea dei soci, l'oggetto dell'incarico di consulenza è da riassumersi nel seguente quesito: "Oggetto: richiesta di parere in ordine alla trasformazione della società per azioni "Impianti polisti sportivi s.p.a." in fondazione di partecipazione od altra persona giuridica.

IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A , società per azioni interamente partecipata da dieci comuni della media Valle Seriana, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio) donati da un mecenate locale. La Società si limita a gestire la proprietà dell'immobile, in quanto le attività sportive vengono erogate da soggetto terzo individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Per effetto delle norme introdotte dal d.lgs. 175/2016 NON ci sono le condizioni affinché la partecipazione azionaria dei Comuni possa essere mantenuta. Pur infatti sussistendo i requisiti dell'art. 4, la Società presenta due delle caratteristiche indicate dall'art. 20 (assenza dipendenti e fatturato inferiore ad Euro 500.000,00) in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a porre in essere una delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

In alcune deliberazioni di consiglio comunale degli enti partecipanti, finalizzate ad individuare le azioni da porre in essere per ottemperare al dettato del suddetto d.lgs., è stata ipotizzata un'azione di messa in liquidazione della società seguita da trasformazione della stessa in Consorzio. Successivamente, è stata ipotizzata anche la trasformazione in azienda speciale oppure in fondazione di partecipazione.

Va precisato che la forma giuridica dell'ente in argomento, fino al 1999, era quella del Consorzio. Con deliberazione dell'Assemblea del suddetto Consorzio n. 22 del 24.02.1999, ratificata con successive deliberazioni dei consigli dei comuni consorziati, venne approvato un patto quinquennale per la trasformazione del Consorzio in società per azioni. La finalità di dare tale diverso inquadramento giuridico era quella di neutralizzare l'IVA nella spesa per manutenzione straordinaria che l'ente stava per intraprendere.

Va altresì segnalato che in data 09.01.2006 l'Assemblea straordinaria della Società deliberò l'aumento del capitale sociale mediante emissione, alla pari, di azioni da offrire in opzione ai soci. La finalità di tale aumento di capitale, da sottoscrivere entro il 31.12.2025, era di sostenere la ristrutturazione del palazzetto degli impianti sportivi, di proprietà della società. I comuni Soci hanno deliberato la sottoscrizione della propria quota parte di tale aumento di capitale sociale impegnandosi a versare alla Società rate annuali sino al 2025. Parallelamente, la Società ha in corso una operazione di indebitamento (pertanto, i versamenti annuali dei comuni soci sostengono finanziariamente il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui).

Si richiede quale possa essere la miglior soluzione (anche eventualmente individuando altre forme rispetto a quelle ipotizzate), che sia coerente con il quadro normativo di riferimento e sia in grado di:

- mantenere la proprietà e l'indirizzo pubblico del complesso immobiliare per le medesime finalità;
- sopportare il minor carico fiscale possibile in capo agli enti soci per l'operazione di trasformazione;
- mantenere il medesimo regime Iva della società partecipata.

La trasformazione in argomento dovrà altresì garantire e far salvi gli effetti giuridici dell'operazione attualmente in corso (versamento di rate annuali dei comuni sino al 2025 a titolo di sottoscrizione di capitale; mutuo acceso dalla Società)”.

Nonostante quanto concordato, alla predetta e programmata operazione di trasformazione non è stato dato alcun seguito, anche in considerazione della proroga del termine entro il quale provvedere alla dismissione delle partecipazioni vietate recentemente introdotto dal legislatore (cfr. sul punto il comma 723 dell'articolo 1 della legge 145/2018, che ha integrato il Dlgs 175/2016, introducendo, all'articolo 24, il comma 5-bis, il quale sospende l'efficacia, fino al 31 dicembre 2021, del comma 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni);

Stante il quadro sopradescritto, con revisione ordinaria per l'anno 2019 è stato disposto, di provvedere, in coerenza con gli indirizzi disposti in sede di approvazione dei piani di revisione delle partecipazioni, alla dismissione della partecipazione azionaria del comune di Vertova.

In particolare è stato precisato:

“Sul punto, lo Statuto della Società Impianti polisportivi s.p.a, all'art. 7, prescrive che:

- *qualora un socio intenda trasferire in tutto in parte le proprie azioni dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci e successivamente a terzi disposti all'acquisto;*
- *il prezzo delle azioni deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione;*
- *il consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dalla proposta di vendita, provvederà a darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci affinché possa essere esercitato il diritto di prelazione;*

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di uno o più degli attuali soci, è intenzione del comune di Vertova procedere alla cessione della propria quota di partecipazione a privati a mezzo una procedura ad evidenza pubblica *(sempre in forza dello statuto, la partecipazione di soci privati non potrà essere superiore o uguale al 35% del capitale sociale).*

Pertanto, con l'approvazione delle presenti disposizioni, il Consiglio Comunale di Vertova indirizza la giunta e il competente responsabile di settore all'adozione di ogni atto necessario finalizzato all'attuazione degli indirizzi soprariportati”

Nel frattempo la società ha comunque proceduto ad un ulteriore analisi circa ipotesi di trasformazione per le quali si rimane in attesa degli esiti prima di procedere alla dismissione della quota.

In ogni caso, è emerso da ulteriori approfondimenti, che la sola quota del comune di Vertova (che non consentirebbe una effettiva possibilità di controllo della società) non riscuoterebbe alcun interesse del mercato.

Peraltro va segnalato che, con l'introduzione del comma 5 ter nell'ambito dell'art. 24 del d.lgs. n.175/2016, operata per il tramite del comma 3 bis dell'art. 16 del DL 73/2021, convertito con la legge n.106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; la suddetta deroga riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione;

Inoltre, occorre precisare quanto segue

- I costi di funzionamento della società risultano fortemente contenuti, in specie alla luce della gratuità dell'incarico dei titolari dell'organo amministrativo collegiale e dell'assenza di lavoratori dipendenti;
- non ricorre la necessità di aggregazione ad altre società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto le medesime o affini attività.

Con particolare riferimento agli anzidetti punti (società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e al fatturato medio dell'ultimo triennio non superiore al milione di euro, si osserva che, alla luce degli orientamenti nel tempo maturati dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, la sussistenza di tali condizioni non implica, di per se stessa, l'imprescindibilità di interventi di razionalizzazione, né in ogni caso comporta un automatismo in ordine alla cessione delle partecipazioni ovvero la messa in liquidazione delle società o, in ulteriore alternativa, la riorganizzazione delle medesime per mezzo di operazioni straordinarie.

Invero, nel ripercorrere i pronunciamenti succedutisi negli ultimi anni, con delibera n. 22, del 12 marzo 2021, la Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Liguria, ha osservato che, facendo seguito agli orientamenti maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, legge n. 190 del 2014 (per esempio, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 2, 7, 18, 24, 25/2016 e n. 114/2018/VSG; Sez. reg. contr. Piemonte, n. 170/2015 e n. 5/2016; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 4/2016; Sez. reg. contr. Puglia, n. 132/2015), la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento”

Sempre con la predetta delibera n. 22/2021 si è richiamata la delibera n. 29/2019/FRG della Sezione Autonoma della Corte dei Conti, di approvazione del referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, ove si è sottolineato che, mentre la ricognizione annuale, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione".

Durante l'assemblea della società del 12 dicembre 2022 fissata per le ore 20,30 presso il Comune di Cene, i Sindaci hanno concordato per la messa in liquidazione della società, rinviando ad una successiva assemblea straordinaria le relative formalità.

Nell'assemblea del 27 marzo 2023 i Sindaci hanno votato e concordato la trasformazione della società in Srl, conseguente adozione del nuovo statuto e nomina del nuovo Organo Amministrativo: quest'ultimo, in sede di revisione contabile del bilancio di esercizio della Società al 31/12/2022, non esprime giudizio sullo stesso bilancio a causa degli effetti connessi alle incertezze e dubbi sulla continuità aziendale, tuttavia, in data 22 giugno 2023 veniva approvato il bilancio 2022.

In data 20 settembre 2023, nell'assemblea straordinaria convocata presso il Municipio di Cene, i Soci hanno votato la messa in liquidazione della società, nel frattempo gli stessi soci hanno iniziato ad abbozzare una convenzione che regoli la gestione dell'impianto in assegnazione.

4. RIEPILOGO INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Di seguito un prospetto riassuntivo delle società direttamente partecipate dal comune di Vertova per le quali si dispone l'adozione di misure di razionalizzazione, stante l'assenza dei requisiti prescritti dal d.lgs. 175/2016.

Azione di razionalizzazione	Paragrafo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	3.2	Servizi socio-sanitari Valseriana S.r.l.	5,263%	1 anno	€ 15.000 - € 20.000

Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	3.5	IMPIANTI POLISPORTIVI SRL	14,58	1 anno	
	3.4	CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A..	4,02	1 anno (termine previsto 31/12/2024)	
Fusione/Incorporazione					



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2022

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03299640163
Denominazione	UNIACQUE SPA
Data di costituzione della partecipata	
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	20/03/2006
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Bergamo
CAP*	24126
Indirizzo*	via Delle Canovine, 21
Telefono*	0353070111
FAX*	0353070110
Email*	info@pec.uniacqua.bg.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	No
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	419
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 105.498,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 65.520,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	1.928.187	19.094.868	15.923.389	6.492.972	9.157.897

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	116.757.686	123.966.171	117.084.310
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.057.882	1.893.111	2.034.205
di cui Contributi in conto esercizio	4.533.222	67.974	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,4591%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e

indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti.

(8)

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.2, lett. a)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	No
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	*Ulteriori attività svolte: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell'Ente (art. 4, c. 1)

- (8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- (9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
- (10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- (13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".
- (14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03228150169
Denominazione	SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL
Data di costituzione della partecipata	15/06/2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

- (9) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Albino
CAP*	24021
Indirizzo*	Viale Stazione, 26
Telefono*	
FAX*	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Email*	ssvalseriana@bgcert.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	889900 – Assistenza sociale non residenziale
Attività 2	862209
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹¹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	19
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.000

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	1.930	6.364	12.116	16.990	12.580

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	340.184	641.488	414.225
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.785.331	6.109.566	5.815.641
di cui Contributi in conto esercizio	5.670.108	6.049.294	5.800.577

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	5,263
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹²⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹³⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁴⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

⁽¹⁵⁾

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione di servizi sociali sovracomunali

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁶⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁸⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹⁹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽²⁰⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽²¹⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02541480162
Denominazione	SERVIZI TECNOLOGICI – SE.T.CO. HOLDING S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	15/04/1997
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁶⁾

Compilare solo se nel campo "stato di

attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(17) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Clusone
CAP*	24023
Indirizzo*	Via Lama 1
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.10.00
Attività 2	38.11.00
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	No
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

(18) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(19) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	//
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	3.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.682

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	-24.157	46.435	5.665	54.701	33.901

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.348	59.348	59.348
A5) Altri Ricavi e Proventi		126.877	74.896
di cui Contributi in conto esercizio	2.806	126.868	74.895
C15) Proventi da partecipazioni	//	//	//
C16) Altri proventi finanziari	7.934	7.937	7.930
C17 bis) Utili e perdite su cambi	//	//	//
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	//	//	//

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,01%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽²⁰⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²¹⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²²⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Diretta

⁽²³⁾

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	//
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	L'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, per la gestione e il godimento, in altre imprese, non professionalmente né nei confronti del pubblico, ma per conto proprio; il coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od enti nei quali partecipa; l'assunzione della qualifica di amministratore di società, anche partecipate.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	

⁽²²⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽²³⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽²⁴⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²⁵⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽²⁶⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽²⁷⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽²⁸⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03534380161
Denominazione	CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	24/11/2008
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Inattiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

⁽²⁴⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁵⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Casnigo
CAP*	24020
Indirizzo*	Via Lungo Romna, 21
Telefono*	
FAX*	
Email*	ctavalleseriana@legalmail.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	L.68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	No
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽²⁶⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁷⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	147.900	40.511	36.522	97.050	51.899

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	168.236	245.347	
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio		27.190	

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	4,02
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽²⁸⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁹⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

⁽³⁰⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.

⁽³¹⁾

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Razionalizzazione

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e servizi a favore dell’Amministrazione?	
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell’attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	
Applicazione dell’art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note*	La procedura di liquidazione sarà completata mediante la cessione degli assetts al gestore unico d'ambito Uniacque Spa prendendo quale base di partenza la proposta formulata dal gestore in data 04/12/2018, necessariamente aggiornata in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, pur mantenendone inalterati i principi e i criteri di valutazione a suo tempo considerati dal gestore nella proposta stessa. Solo in subordine e previa avvenuta verifica dell'impossibilità sopra definite, la procedura di liquidazione sarà conclusa mediante retrocessione dei beni ai soci con individuazione di un soggetto "capofila" che si farà carico della gestione amministrativa e finanziaria del compendio di beni retrocessi.

- (29) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- (30) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
- (31) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (32) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (33) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- (34) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".
- (35) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

⁵ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02709310169
Denominazione	Impianti Polisportivi Spa
Data di costituzione della partecipata	03/06/1999
Forma giuridica	Società per Azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

(32) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(33) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Casnigo
CAP*	24020
Indirizzo*	Via Lungo Romna snc
Telefono*	
FAX*	
Email*	impiantipolisportivi@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	R.93.11.3 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	No
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽³⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	-336.539	-257.014	1475	729	1.865

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	81.000	81.000	
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio	232.267		

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	14,60
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽³⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽³⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Società a controllo pubblico

⁽³⁹⁾

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	In liquidazione

Società controllata da una quotata	No
------------------------------------	----

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Impianti sportivi sovracomunali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	No
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	

⁽³⁶⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽³⁷⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽³⁸⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽³⁹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽⁴⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽⁴¹⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽⁴²⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa.